

FASCICOLO
fallimento

STUDIO LEGALE
ANNA MAIENZA & ASSOCIATI
Via Egadi n. 7 - 20144 MILANO
Tel. 02.4691225 - 02.43993165
Fax 02.46993166
e-mail: info@avvocatomaienza.it

Procura della Repubblica
Segreteria P.M. Dr. Roberto Pellicano

Deposita: 16 GIU 2010

Espresso giudiziario E2
Fotografia Gelatin

ALLA PROCURA DELLA REPUBBLICA
PRESSO IL TRIBUNALE DI MILANO
DOTT. PELLICANO ROBERTO RG 5290/09

MEMORIA INTEGRATIVA

NELL'INTERESSE DEL FALLIMENTO NEON ITALIA S.P.A.

La sottoscritta Avv. [redacted] con Studio Legale [redacted] in qualità di Curatore del fallimento della società Neon Italia S.p.A., dichiarato con sentenza del Tribunale di Milano emessa in data 30.10.2008 e pubblicata in data 04.11.2008, ad integrazione della denuncia di reati depositata in data 16.03.2010 presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano nei confronti di Silvia [redacted] in qualità di Amministratore Unico di Neon S.p.a., [redacted] in qualità di amministratori di fatto della medesima società, nonché dei membri del Collegio Sindacale della medesima società (composto dai sigg.ri [redacted], [redacted] e [redacted]) ed altresì di tutti gli altri soggetti eventualmente ritenuti responsabili, precisa quanto segue.

Il sig. [redacted] ha presentato domanda di insinuazione allo stato passivo della Procedura chiedendo di essere ammesso in via privilegiata ai sensi dell'art. 2751 bis n. 2 c.c. per presunti crediti di natura professionale - derivanti da un contratto di collaborazione stipulato con [redacted] di cui si dirà *infra* - per il complessivo importo di € 1.269.335,97 oltre rivalutazione ed interessi.

All'udienza di verifica dei crediti delle insinuazioni tempestive, tenutasi innanzi al G.D. [redacted] in data 2 marzo 2009, la suddetta istanza veniva respinta in quanto - come sopra indicato - il sig. Turri era l'amministratore di fatto della fallita Neon Italia S.p.A. e quindi i contratti dallo stesso prodotti a supporto della propria istanza di insinuazione risultavano simulati e comunque stipulati in conflitto di interessi.

Con ricorso ex art. 98 L.F. (doc. n. 1) notificato allo scrivente Curatore in data 29.05.2009, il sig. [redacted] presentava ricorso nei confronti del provvedimento del G.D. sopra indicato, chiedendo quindi al Tribunale di accertare la regolarità dei contratti a progetto sottoscritti dal sig. [redacted] e dall'ex A.U. di Neon Italia S.p.A., e per l'effetto disporre l'ammissione del ricorrente al privilegio dello stato passivo della Procedura per l'importo sopra indicato.

La prima udienza innanzi al G. Rel. Dott. [redacted] fissata per il giorno 20 ottobre 2009 ore 9.30.

Si costituiva in giudizio il Fallimento con il patrocinio dell'Avv. [redacted] con apposita memoria (doc. n. 2) in data 9 ottobre 2009: in tale atto, la Procedura esponeva le ragioni per le quali il credito in questione non poteva essere ammesso allo stato passivo che si riassumono nei seguenti termini:

- il sig. [redacted] era di fatto l'amministratore della società poi fallita e l'ex A.U. [redacted] [redacted] a un mero prestanome dello stesso;

- il sig. Turri ha ricevuto un cospicuo e costante flusso finanziario a proprio favore proveniente dalle casse di [redacted] S.p.A., dettagliatamente illustrato nella memoria in questione;

- il contratto a progetto asseritamente concluso tra [redacted] S.p.A. e il sig. [redacted] posto a fondamento delle pretese creditorie di quest'ultimo, si è rivelato in realtà un maldestro tentativo di giustificare *ex post* i pagamenti ed i prelievi costantemente effettuati dalle casse sociali a favore del sig. [redacted]. In particolare è stato documentato in causa dalla difesa del Fallimento che i contratti a progetto depositati dal sig. [redacted] a fondamento del proprio presunto credito (fra l'altro di natura privilegiata) sono stati redatti tra la fine del 2007 e l'inizio del 2008 al fine di dare giustificazione al preteso rapporto di collaborazione con la società che il sig. [redacted] ha sempre sostenuto essere intercorso dal 1 gennaio 2007: tale comportamento integra chiaramente gli estremi della fattispecie penale di cui all'art. 232 L.F..

All'udienza del 20 ottobre 2009, il G. Rel. designato faceva presente che sarebbe stato trasferito a breve ad altro ufficio e, conseguentemente, la causa veniva rinviata per consentire al nuovo G. Rel. [redacted] di pronunciarsi sull'ammissione dei mezzi di prova: a tale scopo veniva fissata quindi l'udienza del 17 novembre 2009. In tale sede il Giudice, ritenuta matura la causa per la decisione, fissava l'udienza per la precisazione delle conclusioni per il giorno 15 dicembre 2009, sollecitando al contempo il ricorrente a formulare una proposta transattiva con la Procedura che prevedesse l'abbandono del giudizio. All'udienza del 15.12.2009, precisate le conclusioni delle parti, il Giudice concedeva termine per deposito di comparse conclusionali fino al 13.02.2010 e per eventuali repliche sino al 05.03.2010, disponendo che la causa venisse rimessa quindi al Collegio per la decisione alla scadenza dell'ultimo termine.

Le parti depositavano quindi le proprie comparse conclusionali (docc. n. 3 e 4) e le successive brevi repliche (docc. n. 5 e 6).

Infine, il Tribunale di Milano con decreto n. 3484/2010 emesso in data 17.03.2010 (doc. n. 7), ritenuta l'opposizione allo stato passivo proposta dal sig. [redacted] infondata, ne disponeva il conseguente rigetto per i motivi illustrati nel suddetto decreto con condanna della parte

opponente al rimborso delle spese del giudizio a favore del Fallimento complessivamente liquidate in € 4.726,00 oltre IVA e CPA.

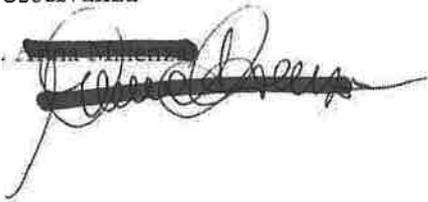
Alla luce dei sopra indicati elementi si ritiene quindi che la condotta del sig. [REDACTED] configuri, in aggiunta alle ipotesi già indicate nella precedente denuncia penale depositata dalla scrivente agli atti della Procura, la fattispecie di reato di cui all'art. 232 L.F. per il caso di domande di ammissione di crediti simulati.

Si producono i documenti indicati in narrativa.

Milano, 16 giugno 2010

Con osservanza

(Avv. [REDACTED])



FASCICOLO

fallimento

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

Procura della Repubblica in Milano
Segreteria P.M. Di [REDACTED]

20 SET 2010

Operatore Giudiziario B2
Rosalia Calgaris

ALLA PROCURA DELLA REPUBBLICA
PRESSO IL TRIBUNALE DI MILANO
DOTT. PELLICANO ROBERTO RG 5290/09

MEMORIA INTEGRATIVA

NELL'INTERESSE DEL FALLIMENTO NEON ITALIA S.P.A.

La sottoscritta [REDACTED] con S. [REDACTED] 7, Milano, nella sua qualità di Curatore del fallimento della società Neon Italia S.p.A. dichiarato con sentenza del Tribunale di Milano emessa in data 30.10.2008 e pubblicata in data 04.11.2008, ad integrazione della denuncia di reati depositata in data 16.03.2010 presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano nei confronti di [REDACTED] in qualità di Amministratore Unico di [REDACTED] [REDACTED] in qualità di amministratori di fatto della medesima società, nonché dei membri del Collegio Sindacale della medesima società (composto dai [REDACTED]) ed altresì di tutti gli altri soggetti eventualmente ritenuti responsabili, precisa quanto segue.

E' già stata esposta dalla scrivente, nell'originaria denuncia penale depositata presso la Procura, la cessione di un autoveicolo di proprietà della società fallita (un [REDACTED] precedentemente acquistato da [REDACTED] mediante sottoscrizione di un contratto di finanziamento in data 20.03.2008 di € 100 mila) da [REDACTED] (ex moglie del sig. [REDACTED], amministratore di fatto della società) in data 20.06.2008 per il prezzo di € 60.000,00 in realtà mai versato dalla [REDACTED] nelle casse della società: tale fattispecie concretizza quindi un atto di distrazione di beni della società (ulteriore rispetto a quelli numerosi già individuati dalla scrivente nella suddetta denuncia penale). In conseguenza di ciò, previa autorizzazione del [REDACTED] il sottoscritto Curatore ha nominato quale legale del Fallimento [REDACTED] affinché procedesse con le opportune iniziative giudiziarie volte ad ottenere il pagamento del prezzo pattuito per la vendita del veicolo da parte della [REDACTED] favore del Fallimento.

L' [redacted] ha quindi notificato alla [redacted] in ricorso ai sensi dell'art. 702 bis c.p.c. (doc. n. 1), instaurando il procedimento avente RG 27960/10, innanzi al Tribunale di Milano, Sez. IV, [redacted]: la resistente sig.ra Sala si è costituita in giudizio con comparsa di costituzione e risposta (doc. n. 2) alla quale allegava alcuni documenti che attestano, da un lato, la piena fondatezza delle pretese del Fallimento, ed al contempo corroborano le tesi esposte dal Curatore nella propria denuncia penale originaria.

Come già esposto nella denuncia penale depositata dal sottoscritto Curatore, infatti, la fattura prodotta dalla [redacted] nel giudizio de quo per provare l'asserito pagamento del prezzo previsto per la cessione del veicolo risulta falsa e redatta ad hoc, in quanto la stessa riporta il numero 901 del 23 giugno 2008. Al contrario, la fattura commerciale n. 901 del 2008, in data 25 giugno 2006, emessa da [redacted] - rinvenuta nella contabilità da parte del Curatore - è riferita ad una prestazione eseguita dalla fallita a favore di una delle banche del [redacted] (in fattispecie B [redacted] per la fornitura e messa in opera di insegne al neon, con precisa indicazione del codice cliente, della banca di incasso. Le fatture commerciali di [redacted] del 23 giugno (data del documento falso prodotto da [redacted]) hanno peraltro una numerazione inferiore rispetto al 901 risultante dalla fattura prodotta dalla convenuta: è quindi evidente che si tratta di un documento redatto ad hoc. A ciò aggiungasi che il codice cliente indicato nel documento prodotto da [redacted] (C 1093) è associato, nella rubrica clienti e nel partitario di [redacted] rinvenuti in contabilità dal Curatore, alla società "[redacted] con sede in [redacted] Via G. D. Pirella n. 36, Milano.

Inoltre, un altro elemento che attesta palesemente l'opera fraudolenta posta in essere dagli ex amministratori di fatto della società è costituito dalle dichiarazioni scritte rese dal sig. [redacted] [redacted] (documenti 2 e 4 di controparte) tra l'ottobre 2009 ed il febbraio 2010 (ovvero dopo la dichiarazione di fallimento di [redacted] e proprio nel periodo in cui il Curatore chiedeva alla sig.ra [redacted] il pagamento del proprio debito nei confronti della fallita [redacted], avvenuto con lettera raccomandata in data 3 novembre 2009) nelle quali il medesimo testualmente precisa, tra l'altro, che "dal febbraio 2005 al ottobre 2008, pur non avendo cariche specifiche all'interno della società [redacted] [redacted] ho sempre svolto la funzione di Amministratore di Fatto anche se era presente l'Amministratore Unico Avv. [redacted] Flo sempre gestito in prima persona tutte le operazioni

finanziarie relative alla società ivi comprese tutte le disposizioni di operatività sui conti correnti della suddetta società, anche se le stesse venivano effettuate, dalla [redacted] delegata dall' A.U.".

La dichiarazione ora riportata avente carattere confessorio conferma quindi che anche il sig. [redacted] ha rivestito (insieme al sig. [redacted]) il ruolo di amministratore di fatto della fallita [redacted], come da sempre indicato dalla scrivente nei propri atti (e contrariamente a quanto dichiarato dal [redacted] in occasione dell'incontro avuto con il Curatore).

Al contempo il [redacted] ha dichiarato di avere ricevuto dalla [redacted] l'importo di € 60.000,00 in contanti per la compravendita del veicolo [redacted] (!): a prescindere dalla completa irregolarità dell'operazione che si sia eventualmente conclusa in tal modo, il denaro asseritamente ricevuto dal [redacted] non è mai stato da questi riversato nelle casse sociali (come risulta dai documenti sociali e dagli estratti dei conti correnti di [redacted]), in tal modo configurando una ulteriore ipotesi di grave distrazione di risorse della poi fallita società in un periodo (giugno 2008) in cui lo stato di decozione di [redacted] era già palese da mesi ed assolutamente irreversibile. Analoga considerazione può essere svolta in relazione all'importo di 150 mila euro di "compensi" annuali erogati al medesimo sig. Marchiotto, come dallo stesso dichiarato per iscritto, che mai sono stati dal medesimo fatturati alla società, alla quale non era nemmeno legato da alcun rapporto lavorativo.

Per questo e per tutti gli altri gravi motivi già esposti nella denuncia penale e nella successiva integrazione già presentata dal sottoscritto Curatore si chiede che si proceda nei confronti di [redacted] in qualità di amministratori di fatto di [redacted], per tutti i reati che la S.V. riterrà di ravvisare, ed in particolare per i reati di cui agli artt. 216, 217, 223, 224 L.F..

Si producono i documenti indicati in narrativa.

Milano, 28 settembre 2010

Con osservanza

(Avv. [redacted])

